

CONCORDATO C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP.

TRIBUNALE DI RAVENNA (C.P. 14/2018)

Bologna - Vignola (MO), li 8 luglio 2019

A TUTTI I CREDITORI
LORO SEDI

Comunicazione a mezzo Pec / Raccomandata A.R.

OGGETTO: Concordato preventivo C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. (C.P. n. 14/2018 Tribunale di Ravenna)

**COMUNICAZIONE AI CREDITORI
EX ART. 171, COMMA 2, L. FALL.**

da intendersi anche quale "Avviso di Procedura di insolvenza" ai sensi dell'art. 54

del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015

Bg съобщение за производство по несъстоятелност - Es anuncio de procedimiento de insolvencia - Cs oznámení o insolvenčním řízení - Da meddelelse om indledning af insolvensbehandling - De mitteilung über ein insolvenzverfahren - En notice of insolvency proceedings - Et maksejõuetusmenetluse teatis - El ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας - Fr note concernant la procédure d'insolvabilité - Ga fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta - Hr obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti - It avviso di procedura d'insolvenza - Lv paziņojums par maksātnespējas procedūru - Lt pranešimas apie nemokumo bylą - Hu értesítés fizetésképtelenségi eljárásról - Mt avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza - NI kennisgeving van insolventieprocedure - Pl powiadomienie o postępowaniu upadłościowym - Pt aviso sobre processo de insolvência - Ro notificare privind procedura de insolvență - Sk oznam o insolvenčnom konaní - Sl obvestilo o postopku v primeru insolventnosti - Fi ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä - Sv underrättelse om insolvensförfaranden

* * *

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 171, comma 2, l. fall., ed in conformità all'articolo 54 del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, si comunica che **il Tribunale di Ravenna con decreto pronunciato in data 12 giugno 2019**, depositato in pari data in Cancelleria fallimentare – a scioglimento della riserva di cui al ricorso presentato in data 4 dicembre 2018 *ex art.* 161, comma 6, l. fall. – **ha dichiarato aperta la procedura di Concordato preventivo a favore di C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP.** (di seguito anche solo “CMC” la “Ricorrente” o la “Società”), con sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 76, iscritta al Registro delle Imprese di Ravenna al n. 00084280395, nominando Giudice delegato il **Dott. Alessandro Farolfi** e Commissari giudiziali i sottoscritti **Dott. Andrea Ferri** (con Studio in Bologna, Via Castiglione n. 11, tel. 051/270321, mail andreaferri@studioferri.it), **Dott. Antonio Gaiani** (con Studio in Bologna, Via Castiglione n. 25, tel. 051/235486, mail antonio.gaiani@consulentidiimpresa.it) e **Prof. Dott. Luca Mandrioli** (con Studio in Vignola (MO), Via per Spilamberto n. 1631, tel. 059/776925, mail info@studiomandrioli.com).

Con la presente si espongono in estrema sintesi i termini della procedura ed il contenuto della domanda desunto dalle informazioni fornite dalla Società, le quali tuttavia non sono ancora state compiutamente analizzate dagli scriventi, posto che la valutazione sulla domanda di concordato svolta dai Commissari giudiziali sarà riportata nella Relazione redatta ai sensi dell'art. 172 l. fall. che verrà messa a disposizione dei creditori nei modi e nelle forme specificati successivamente.

A norma dell'art. 54 del Regolamento (UE) 2015/848 si informa che con riferimento alla presente Procedura non è necessario insinuare crediti individualmente.

La ricostruzione delle vicende antecedenti al Decreto di ammissione ex art. 163 l. fall.

In data 4 dicembre 2018 la Ricorrente ha presentato Ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo con riserva di successiva presentazione della Proposta, del Piano, della documentazione di legge, nonché della Relazione del professionista, ovvero della domanda di omologa dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 182-*bis* l. fall.

Il Tribunale di Ravenna con decreto del 7 dicembre 2018, ha quindi concesso alla Società il termine di 60 giorni per l'integrazione della proposta di concordato preventivo.

In data 31 gennaio 2019, la Ricorrente ha poi depositato istanza di proroga di detto termine ed il Tribunale di Ravenna, con decreto del 6 febbraio 2019 ha accolto la domanda prorogando il medesimo di ulteriori 60 giorni.

In data 8 aprile 2019, la Società ha depositato, a scioglimento della riserva di cui all'originario ricorso del 4 dicembre 2018 *ex art.* 161, comma 6, l. fall., la domanda di Concordato preventivo, unitamente alla relazione redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall. dal Dott. Claudio Trenti, dottore commercialista e revisore contabile in Modena, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., ed alla relazione redatta ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall. dal Dott. Stefano Leonelli, dottore commercialista e revisore contabile in Modena, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

Con successivo decreto del 7 maggio 2019, depositato in Cancelleria fallimentare in data 8 maggio 2019, il Tribunale di Ravenna ha concesso alla Ricorrente termine *ex art.* 162 l. fall. di quindici giorni – poi prorogato fino al 29 maggio 2019 – affinché la stessa provvedesse a talune modifiche ed integrazioni alla proposta di concordato, fissando altresì per il giorno 5 giugno 2019 l'udienza per la discussione del ricorso.

In data 29 maggio 2019, CMC ha quindi depositato la domanda integrata secondo le richieste del Tribunale ed in data 5 giugno 2019 si è tenuta l'udienza per la discussione finalizzata alla verifica dei presupposti per l'ammissione della Ricorrente alla Procedura di Concordato preventivo.

La Proposta di Concordato e la suddivisione dei Creditori in Classi

La proposta che CMC ha formulato ai propri creditori si basa su un piano in continuità aziendale diretta ai sensi dell'art. 186-*bis* l. fall. e prevede il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in classi, attraverso la continuazione dell'attività d'impresa da parte della Società, il recupero dei crediti commerciali e, solo ove necessario, la dismissione di *assets* non strategici.

A giudizio della Ricorrente la proposta di concordato consentirà:

i) il pagamento integrale delle **spese in prededuzione** – stimate in **Euro 49.191.896** – da eseguirsi alle rispettive scadenze. In merito alle predette spese la Ricorrente ha previsto «*il pagamento regolare (quindi, non solo integrale, ma da effettuarsi nel momento in cui ciascuna obbligazione verrà a scadenza) di tutte le obbligazioni prededucibili, incluse le spese di procedura, quelle sorte in occasione o in funzione della stessa (tra cui i compensi dei professionisti che, a vario titolo, hanno assistito o supportato la Società nell'ambito del concordato) e i costi di gestione in pendenza della procedura*»;

ii) il pagamento integrale, da eseguirsi entro un anno dal decreto di omologa del concordato, dei **Creditori muniti di privilegio speciale e generale** – stimati in **Euro 109.494.535** – nei limiti della capienza dei beni sui quali insiste la prelazione secondo le disposizioni di cui all'art. 160, comma 2, l. fall. In particolare la proposta di concordato prevede l'incapienza dei relativi beni solo con riguardo al credito per l'iva di rivalsa e per quello del locatore con conseguente degrado della quota di credito eccedente al rango di chirografo e relativo inserimento in Classe 3;

iii) il pagamento integrale dei **Creditori Chirografari Fornitori Strategici** di cui alla **Classe 1** – intendendo con questa espressione sintetica i creditori le cui prestazioni sono considerate dalla Ricorrente essenziali ai fini della continuità aziendale e della conseguente generazione dei flussi di cassa – stimati in **Euro 48.191.055**, da eseguirsi – limitatamente al credito in linea capitale, senza riconoscimento di interessi, e con remissione degli interessi compensativi e/o di mora (nonché di qualsivoglia altro onere, costo o spesa) dovuti sino alla data di deposito del ricorso di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. – entro due anni dal decreto di omologa del concordato, nonché

iv) il soddisfacimento della restante parte dei creditori chirografari suddivisi in classi ed in particolare:

Classe 2) Creditori Chirografari Effettivi di natura finanziaria, stimati in **Euro 930.994.624**,

Classe 3) Creditori Chirografari Effettivi di natura non finanziaria, stimati in **Euro 444.351.960**,

Classe 4) Creditori Garantiti da CMC, ossia creditori di terzi (società controllate o altri veicoli) ai quali CMC ha rilasciato – in data anteriore al deposito del ricorso *ex* art. 161, comma 6, l. fall. – fideiussioni a garanzia di debiti di terzi non escusse al 3 dicembre 2018, data di effetto del Concordato ai sensi dell'art. 184 l. fall. (Data di Riferimento), ma che potrebbero essere escusse successivamente in conseguenza dell'inadempimento del terzo quale debitore principale, stimati in **Euro 227.911.614**,

Classe 5) Creditori potenziali – Fondi Rischi, ossia creditori titolari di crediti che al 3 dicembre 2018, data di effetto del Concordato ai sensi dell'art. 184 l. fall. (Data di Riferimento), non erano certi, liquidi ed esigibili, a fronte dei quali sono stati appostati nel passivo chirografario corrispondenti Fondi Rischi – stimati in Euro 161.991.620 con riferimento ai rischi legati all'escussione delle fideiussioni rilasciate da terzi nell'interesse di CMC, ai quali devono aggiungersi ulteriori Fondi Rischi, sia specifici che generici, stimati in Euro 120.366.255 – per un totale complessivo indicato dalla Ricorrente in **Euro 282.357.875**

attraverso l'assegnazione di **Strumenti Finanziari Partecipativi**, denominati per brevità **SFP** – che verranno emessi in due distinte *tranches* di cui la prima (**SFP-2020**) entro 90 giorni dal decreto di omologazione e la seconda (**SFP-2021**) nel periodo intercorrente tra il 18° e il 23° mese dopo l'omologazione – ognuno dei quali avrà un valore nominale di un

Euro e verrà attribuito – previa remissione, da parte di ciascun creditore chirografario, di una quota pari all'80% del credito in linea capitale ed interessi – *«a fronte di un apporto virtuale (in quanto versato per “compensazione”) in denaro di Euro 1»* con la conseguente *«estinzione di ogni credito del Titolare di SFP ai sensi dell'art. 1197 c.c.»*.

A tal proposito CMC dichiara nel ricorso che l'attribuzione dei predetti SFP costituisce *«prestazione in luogo di adempimento (“datio in solutum”）」* comportando ciò *«l'estinzione, con immediata efficacia satisfattiva, dell'integrale obbligazione originaria»*.

Infine la proposta non prevede alcun soddisfacimento in relazione alla **Classe 6) Creditori Chirografari Postergati**, ammontanti ad **Euro 9.142.427**.

Il Piano alla base della Proposta di Concordato

La Ricorrente fonda la propria proposta su un Piano di concordato, finalizzato al soddisfacimento dei creditori, il quale prevede:

- a) la continuità aziendale diretta dalla quale, secondo le previsioni della Ricorrente stessa, saranno generati flussi di cassa positivi (compresi i *claims* relativi alle commesse in corso) *«in eccesso rispetto alle necessità finanziarie della gestione corrente e tali da consentire [...] il pagamento integrale dei creditori in prededuzione, di quelli privilegiati, e dei Fornitori Strategici»*;
- b) l'incasso di tutti i crediti, sia relativi a *claims* afferenti a commesse terminate, che commerciali o di altra natura;
- c) la cessione a terzi di taluni *asset* non strumentali all'attività aziendale; in particolare vengono previste le dismissioni di alcuni immobili di proprietà di CMC e della controllata “CMC Immobiliare S.p.a” negli anni 2022-2023 – e quindi fuori dall'arco del Piano Concordatario (2019-2021) – ma che, per necessità di cassa legate al soddisfacimento del fabbisogno concordatario, ovvero a fronte del ricevimento di un'offerta ritenuta particolarmente conveniente, potranno anche essere anticipate e cedute in arco piano secondo le modalità che saranno determinate nel decreto di omologa del Concordato (o eventualmente anche prima, nel corso della Procedura, previa autorizzazione degli Organi della stessa e quindi nel rispetto dei procedimenti competitivi previsti dalla legge fallimentare);
- d) l'emissione, successiva all'omologazione e prevista in due distinte *tranches*, di SFP da attribuire ai creditori chirografari riuniti nelle Classi 2, 3, 4 e 5, ad estinzione delle relative passività, e quindi, come meglio precisato dall'estensore del piano, *«mediante conversione dei relativi crediti, per effetto dell'auspicata omologazione, con immediato effetto liberatorio per CMC»*.

Secondo le previsioni contenute nel Piano predisposto dalla Ricorrente i flussi netti rivenienti dalla prosecuzione dell'attività, dall'incasso dei crediti a vario titolo, nonché dalle dismissioni di *asset* non strategici, saranno impiegati per il *«pagamento integrale dei crediti in prededuzione, di quelli privilegiati e dei Fornitori Strategici, così assorbendosi i flussi netti generati dalla Società negli anni 2019 e 2020, nonché per questi ultimi, se e nella misura a ciò necessaria, quelli del 2021; dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2030, i flussi netti saranno destinati alle “Distribuzioni” riservate ai titolari di SFP, sottoscritti dai creditori chirografari delle Classi 2, 3, 4 e 5 a titolo di datio in solutum»*.

La Ricorrente precisa inoltre che il Piano di concordato verrà eseguito in tempi particolarmente rapidi, ossia due anni dall'omologazione, in modo tale da *«consentire alla Società un rapido ritorno in bonis, essenziale per la tipologia dell'attività svolta, che prevede la partecipazione a gare di appalto, per lo più pubbliche, e richiede il continuo supporto finanziario sotto forma di rilascio delle garanzie fideiussorie richieste dai contratti di appalto»*.

La continuità aziendale, nella prospettiva di CMC, sarà quindi funzionale anche all'aggiudicazione di nuove gare e di nuove commesse, con la prospettiva di far beneficiare i propri creditori chirografari, attraverso le distribuzioni previste dagli SFP.

Il Piano Economico Finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione di CMC

Secondo quanto indicato dalla Ricorrente il Piano di concordato si fonda sul sottostante Piano Economico-Finanziario (di seguito anche solo “PEF”) predisposto dal Consiglio di Amministrazione di CMC per il periodo 2019- 2023 e quindi per un periodo superiore a quello necessario per l’esecuzione della proposta concordataria, prevista invece nel termine più breve di due anni dall’omologazione ed oggetto di *Independent Business Review* da parte di primaria Società di Revisione.

Il Piano Economico-Finanziario è stato elaborato sul presupposto della prosecuzione dell’attività di CMC all’interno di un definito perimetro di intervento (“perimetro della continuità aziendale”) ed è stato sviluppato a partire dalle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle singole commesse di intervento, tenendo conto non solo delle previsioni contrattuali ma anche di altri componenti quali varianti, *claims* ed eventuali penali o costi di completamento.

Il Piano Economico-Finanziario prevede, inoltre, la riduzione delle spese generali ed il raggiungimento di alcune efficienze industriali attraverso la riduzione dei costi del personale con particolare riferimento alla struttura centrale e dirigenziale, il ricorso ad ammortizzatori sociali quali la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) decorrente dal mese di febbraio 2019, nonché la ristrutturazione e ottimizzazione organizzativa della sede italiana e delle *branch* estere.

La Ricorrente ha precisato che per la definizione del PEF ha condotto un’analisi su base mensile delle esigenze di cassa attese per l’anno 2019 e su base trimestrale per gli anni successivi. In particolare, le previsioni di cassa a breve hanno evidenziato la necessità, nella fase intercorrente tra l’ammissione e l’omologazione, di linee di credito di cassa fino ad un massimo di 40 Milioni di Euro, necessarie per finanziare e completare le commesse in corso, nonché l’operatività corrente e di linee di credito di firma fino ad un ammontare di 110 Milioni di Euro, finalizzate a garantire la buona esecuzione delle opere, le anticipazioni ricevute, gli oneri doganali, le ritenute a garanzia.

Gli strumenti finanziari partecipativi (SFP)

Come accennato in precedenza, la proposta di concordato prevede per i creditori chirografari appartenenti alle Classi 2, 3, 4 e 5 l’assegnazione, quale *datationes in solutum*, di strumenti finanziari partecipativi.

In particolare la proposta stabilisce che:

«a) ai Creditori delle Classi 2 e 3, e ai Creditori delle Classi 4 e 5 titolari di un credito certo, liquido ed esigibile già alla data della Prima Emissione, verranno attribuiti SFP-2020;
b) ai Creditori delle Classi 4 e 5, non ancora titolari di un credito certo, liquido ed esigibile alla data della Prima Emissione, ma che maturino tali requisiti successivamente, verranno attribuiti SFP-2021, oggetto della Seconda Emissione, che verrà effettuata, come detto, nel periodo intercorrente tra il 18° e il 23° mese dopo l’omologazione;
sicchè ai Creditori Effettivi, e a quelli Garantiti o Potenziali che siano divenuti o divenissero effettivi dopo la Data di Riferimento, viene riservato un trattamento sostanzialmente omogeneo, in quanto tutti effettivi; peraltro, anche la Seconda Emissione sarà precedente alla prima Distribuzione di Dividendi e Riserve a favore dei titolari degli SFP (conseguente all’approvazione del bilancio di CMC relativo all’esercizio 2021, e quindi nel 2022), così consentendosi a tutti i titolari di SFP di beneficiarne direttamente in misura proporzionale».

Con riferimento invece al rapporto di conversione del debito concordatario in strumenti da assegnare ai creditori, la Proposta precisa che «sia per consentire una ripartizione proporzionale degli SFP tra i creditori, sia ai fini contabili, la *datio in solutum* presuppone la previa remissione, da parte di ciascun creditore chirografario, di una quota pari all’80% del credito in linea capitale ed interessi [...] ed il soddisfacimento del residuo 20% del credito mediante assegnazione di SFP, nel rapporto di n.1 SFP del valore nominale di Euro 1 per ogni Euro 1 di credito convertito, ferma, come detto, l’estinzione di ogni credito del titolare».

Sulla base di questo principio viene quindi previsto che:

i) ai creditori chirografari appartenenti alla Classe 2 – i cui crediti ammontano complessivamente ad Euro 930.994.624 – verranno attribuiti n. 186.198.925 SFP-2020, del valore nominale complessivo di Euro 186.198.925, a fronte di un apporto complessivo virtuale «per “compensazione”» di pari importo;

ii) ai creditori chirografari appartenenti alla Classe 3 – i cui crediti ammontano complessivamente ad Euro 444.351.960 – verranno invece attribuiti n. 88.870.392 SFP-2020, del valore nominale complessivo di Euro 88.870.392, a fronte di un apporto complessivo virtuale «per “compensazione”» di pari importo;

iii) ai creditori chirografari appartenenti alla Classe 4 – i cui crediti ammontano complessivamente ad Euro 227.911.614 – si stima verranno complessivamente attribuiti n. 45.582.323 SFP (dei quali n. 4.167.625 SFP a conversione dei crediti della Classe 4 già effettivi alla data di presentazione della proposta di concordato, pari ad Euro 20.838.123), del valore nominale complessivo di Euro 45.582.323, a fronte di un apporto complessivo virtuale «per “compensazione”» di pari importo;

iv) ai creditori chirografari appartenenti alla Classe 5 – i cui crediti sono stimati complessivamente pari ad Euro 282.357.875 – si stima verranno complessivamente attribuiti n. 56.471.575 SFP (dei quali n. 27.000.800 SFP a conversione dei crediti della Classe 5 già effettivi alla data di presentazione della proposta di concordato, pari ad Euro 135.003.998), del valore nominale complessivo di Euro 56.471.575, a fronte di un apporto complessivo virtuale «per “compensazione”» di pari importo.

I creditori appartenenti alle Classi 4) e 5) – in relazione ai quali l'evento che ha portato al diritto al riconoscimento di SFP si è già avverato prima dell'emissione degli SFP destinati ai creditori appartenenti alle Classi 2) e 3) – verranno soddisfatti con l'emissione di SFP-2020.

Diversamente, per i crediti delle Classi 4) e 5) in relazione ai quali l'evento che ha portato al diritto al riconoscimento di SFP non si sia verificato in data anteriore alla prima emissione, la *datio in solutum* – previo riscontro dell'intervenuto evento – sarà formalizzata successivamente, in sede di seconda emissione, avente ad oggetto gli SFP-2021.

Secondo quanto riferisce la Società i titolari degli SFP-2021 non saranno pregiudicati rispetto ai titolari di SFP-2020, in quanto la prima distribuzione a favore dei titolari degli SFP avverrà a seguito dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, e quindi non prima del maggio 2022, a Seconda Emissione già intervenuta, potendone quindi beneficiare *ab origine* anche i titolari di SFP-2021.

In merito ai diritti patrimoniali assegnati agli strumenti in parola la proposta prevede che le distribuzioni di utili e riserve maturate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2030 (anche se deliberate successivamente), spetteranno interamente «ai titolari di SFP (esclusa qualsiasi percentuale per i soci di CMC), essendo i flussi di cassa generati negli esercizi precedenti destinati prioritariamente al pagamento dei creditori in prededuzione e privilegiati, nonché dei Fornitori Strategici».

Secondo quanto precisa la Ricorrente gli SFP attribuiscono al titolare il diritto di percepire – cui corrisponde l'obbligo della Società di erogare – le distribuzioni di tutti gli utili realizzati e distribuibili a norma di legge e di statuto e delle riserve distribuibili nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2030 «sicché l'assemblea dei soci sarà obbligata a deliberarle, nella suddetta misura, come peraltro previsto dallo Statuto (artt. 55 e 56) e dal Regolamento (art. 4.2)».

Oltre a ciò, in forza dell'art. 9 del Regolamento, le distribuzioni, nel periodo di durata degli SFP (e quindi entro il termine di scadenza), «dovranno assicurare ai titolari degli SFP l'incasso di almeno il 10% del credito originario di cui era titolare il possessore degli SFP, ed estinto mediante la *datio in solutum* degli SFP».

Quanto invece ai diritti amministrativi, gli SFP attribuiscono:

- in conformità al comma 4 dell'art. 2542 c.c., il diritto di designare tre componenti su dodici (ovvero, in ogni caso 1/3 meno uno) del Consiglio di Amministrazione; tali

Amministratori avranno diritto di veto in sede consigliare in ordine alle deliberazioni inerenti fusioni, scissioni, trasformazioni, vendita o comunque trasferimento dell'azienda, messa in liquidazione volontaria della Società,

- in conformità al terzo comma dell'art. 2543 c.c., il diritto di designare un membro effettivo, non avente funzione di Presidente, del Collegio Sindacale, ferma la necessaria nomina dello stesso da parte dell'assemblea dei soci,

- in conformità al secondo comma dell'art. 2526 c.c., il diritto, da esercitarsi dal Rappresentante Comune, di intervenire e di votare nell'assemblea generale dei soci di CMC, nei limiti di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale della Società, meno cinque voti (vale a dire, i voti di spettanza del socio finanziatore Coopfond S.p.a.),

- il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari,

- il diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421 punti 1) e 3), del codice civile, nonché tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di Statuto deve essere depositata presso la sede legale della Società a beneficio dei Soci.

Quanto all'Assemblea speciale dei titolari di SFP, la stessa dovrà deliberare sugli argomenti previsti dall'art. 39 dello Statuto di CMC, come stabilito all'interno del Regolamento all'art. 6.3.

La durata degli SFP è fissata dal Regolamento (artt. 4.7 e 8) al 30 giugno 2031, in modo da attribuire ai titolari degli SFP le distribuzioni maturate anche nell'esercizio 2030, e si intenderà quindi automaticamente prorogata, ove a tale data non fosse ancora stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2030, fino alla data delle distribuzioni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2030; al termine della durata, con l'estinzione degli SFP, cesseranno tutti i diritti attribuiti ai titolari degli SFP, fatto salvo, come detto, il caso del mancato raggiungimento della percentuale minima del 10% di soddisfacimento mediante le distribuzioni (art. 9.3 del Regolamento).

Si precisa infine che il Prof. Alberto Dello Strologo, Docente di Economia Aziendale nell'Università di Roma "La Sapienza" e Docente di Crisi e Risanamento d'Impresa nell'Università "Europea" di Roma, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma ed al Registro dei Revisori Legali ha stimato il valore di ciascun SFP del valore nominale di Euro 1 in un *range* compreso fra un valore massimo di Euro 1,356 ed un valore minimo di Euro 0,799.

L'attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, e 186-bis l. fall. in ordine alla Proposta ed al Piano

La domanda di Concordato presentata da CMC è accompagnata dalla Relazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 3, e 186-*bis*, comma 2, lett. b), l. fall. dal Dott. Claudio Trenti – dottore commercialista e Revisore legale in Modena, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. – la quale attesta:

i) la veridicità dei dati aziendali posti alla base del Piano Concordatario proposto dalla CMC di Ravenna Società Cooperativa;

ii) la fattibilità del Piano, pur evidenziando taluni rischi fisiologici insiti nelle ipotesi assunte e principalmente legati alla liquidazione dei crediti in contenzioso (*claim*);

iii) la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori come prescritto dall'art. 186-*bis*, comma 2, lett. b) l. fall.;

iv) la conformità al Piano e la ragionevole capacità di adempimento della Società con riguardo alle commesse disciplinate da contratti pubblici la cui prosecuzione è prevista nell'ambito della proposta concordataria, come richiesto dall'art. 186-*bis*, comma 3, l. fall.

* * *

Gli scriventi Commissari giudiziali si riservano di riferire in merito al contenuto della proposta nella relazione che andranno a depositare nei termini di legge, completate le verifiche in corso.

Adunanza dei creditori e modalità di espressione del voto

Con lo stesso decreto del 12 giugno 2019 il Tribunale di Ravenna ha altresì disposto, ai fini di deliberare sull'anzidetta proposta, la convocazione dei Creditori avanti al Giudice delegato il giorno

13 novembre 2019 ore 11.00

A norma dell'art. 177 l. fall. si segnala che il concordato deve essere approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Inoltre, essendo previste diverse classi di crediti, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero delle classi.

Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, comma 5, l. fall. si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo dell'art. 177, comma 1, l. fall., il Giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 4 dell'articolo 178 l. fall., rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e quello a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo dell'art. 177, comma 1, l. fall.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto, a meno che non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, comma 2, l. fall. un soddisfacimento non integrale, hanno diritto di votare per la parte di credito non coperta dalla garanzia.

Sono escluse dal voto e dal computo delle maggioranze la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

Con riguardo al riconoscimento del privilegio i creditori la cui prelazione derivi dalla natura di impresa artigiana dovranno produrre la seguente documentazione:

- certificato camerale recente da cui risulti l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane;
- copia delle fatture insolute;
- copia della dichiarazione IVA e dei redditi dell'anno in cui è sorto il credito e di quello successivo o precedente, nonché copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio;
- copia libro unico del lavoro relativo all'anno in cui è sorto il credito.

Qualora si tratti di cooperativa di produzione e lavoro è richiesta la seguente documentazione:

- certificato d'iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative;

- copia completa degli ultimi tre bilanci annuali.

In assenza di idonea documentazione o qualora non sia riscontrata la natura privilegiata del credito lo stesso verrà considerato chirografario ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze.

E' necessario che i professionisti e gli agenti di commercio forniscano anche l'indicazione del periodo a cui si riferiscono le prestazioni concernenti i crediti.

Gli eventuali enti assicurativi e di credito che hanno prestato fideiussione nell'interesse della Società dovranno produrre copia dei contratti di garanzia, indicando se ed in quali termini la fideiussione prestata è stata escussa.

I creditori potranno farsi rappresentare all'adunanza da un mandatario speciale, utilizzando la procura speciale predisposta in calce al presente avviso (All. 1), purché siano chiaramente indicate le generalità del mandatario.

Il voto potrà essere espresso indifferentemente con le seguenti modalità:

- in adunanza;
- tramite lettera raccomandata A.R. (o forma equivalente se dall'estero) o telegramma da inviare al Concordato C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. presso il Commissario giudiziale Dott. Antonio Gaiani, Via Castiglione n. 25, Bologna;
- a mezzo telefax al n. 051/272561 (preceduto dal prefisso internazionale +39 per le comunicazioni provenienti dall'estero);
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo cp14.2018ravenna@peconcordati.it.

Il voto potrà essere espresso utilizzando i moduli allegati alla presente comunicazione (All. 2) debitamente compilati e sottoscritti ed in ogni caso dovrà essere accompagnato, qualora il creditore non si serva del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di quello del mandatario speciale, da una fotocopia di un valido documento di identificazione – in regola con le vigenti norme di legge del paese di appartenenza – del creditore se persona fisica o del legale rappresentante se il creditore è una Società.

Il voto potrà inoltre essere espresso, con le modalità sopra riportate, anche prima dell'adunanza e non oltre il ventesimo giorno successivo alla chiusura del verbale della stessa (termine perentorio),

- tramite lettera raccomandata A.R. (o forma equivalente se dall'estero) o telegramma da inviare al Concordato C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. presso il Commissario giudiziale Dott. Antonio Gaiani, Via Castiglione n. 25, Bologna;
- a mezzo telefax al n. 051/272561 (preceduto dal prefisso internazionale +39 per le comunicazioni provenienti dall'estero);
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo cp14.2018ravenna@peconcordati.it.

Modalità di comunicazione con i creditori

Si comunica ai creditori che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale è possibile rivolgersi in futuro è il seguente:

[**cp14.2018ravenna@peconcordati.it**](mailto:cp14.2018ravenna@peconcordati.it)

Nel **termine di 15 giorni** dalla ricezione del presente avviso, **ciascun creditore deve comunicare all'indirizzo cp14.2018ravenna@peconcordati.it l'indirizzo di posta elettronica certificata** al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura. Sarà onere del creditore comunicare ai Commissari giudiziali eventuali variazioni nell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di omessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.

Relazione dell'Organo commissariale ex art. 172 l. fall.

I Commissari giudiziali redigeranno l'inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la depositeranno in Cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine verrà inviata ai creditori all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata alla Procedura.

Poiché i sottoscritti Commissari devono, nell'ambito delle proprie incombenze, procedere, tra l'altro, alla verifica dell'elenco dei creditori predisposto dalla Ricorrente, apportandovi eventuali rettifiche, tutti i creditori sono pregati di voler comunicare con la massima urgenza (e comunque entro e non oltre la data del 10 agosto p.v.) l'importo del credito vantato alla data del 3 dicembre 2018 (posto che il primo comma dell'art. 184 l. fall. fa decorrere gli effetti del concordato omologato per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161, comma 6, l. fall. avvenuto in data 4 dicembre 2018), unitamente ad un estratto conto dello stesso, con l'indicazione della eventuale natura privilegiata o chirografaria del credito, indicando nondimeno e separatamente l'importo relativo alla fornitura e/o alla prestazione e quello relativo all'IVA di rivalsa, utilizzando il modulo allegato (All. 3) da inviare ai Commissari giudiziali al numero di fax 051/272561, preceduto dal prefisso internazionale +39 per le comunicazioni provenienti dall'estero, ovvero all'indirizzo di posta elettronica concordatopreventivocmc@gmail.com..

Richieste di documentazione

Al fine di consentire ai creditori l'espressione di un consenso informato, la Ricorrente ha predisposto un'apposita Data Room contenente la documentazione inerente la proposta di concordato. L'accesso alla predetta Data Room sarà possibile mediante il rilascio di apposite credenziali che verranno comunicate direttamente da CMC a seguito di espressa richiesta da inviare al seguente indirizzo supporto.creditoriconcordato@cmcra.com.

Eventuali richieste di ulteriore documentazione rispetto a quella disponibile sulla Data Room potranno essere rivolte direttamente alla Società.

Distinti saluti.

Allegati c.s.:

- 1) Procura speciale per adunanza
- 2) Modulo di voto
- 3) Dichiarazione di credito

Dott. Andrea Ferri

Dott. Antonio Gaiani

Prof. Dott. Luca Mandrioli

TRIBUNALE DI RAVENNA

Concordato Preventivo C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. (C.P. 14/2018)

Giudice delegato: DOTT. ALESSANDRO FAROLFI

Commissari giudiziali: DOTT. ANDREA FERRI, DOTT. ANTONIO GAIANI,

PROF. DOTT. LUCA MANDRIOLI

PROCURA SPECIALE

[per le persone fisiche]

Io sottoscritto _____, detentore del codice fiscale _____,

[per le Società]

Io sottoscritto _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/Società _____, avente codice fiscale _____ e partita Iva _____,

creditore di C.M.C. di Ravenna Soc. Coop., ammessa dal Tribunale di Ravenna alla procedura di concordato preventivo con decreto pronunciato in data 12 giugno 2019 e depositato in pari data in Cancelleria fallimentare

DELEGO

a rappresentarmi all'adunanza dei creditori convocata per il giorno _____ ore _____, il Signor _____, nato a _____, il _____, detentore del codice fiscale: _____, per esprimere a mio nome/a nome della società che rappresento il voto _____ (1), sulla proposta di concordato preventivo avanzata dalla Società C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a norma dell'art. 174, comma 2, l. fall.

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

Allegato:

- copia documento d'identità.

(1) Indicare: FAVOREVOLE o CONTRARIO

TRIBUNALE DI RAVENNA

Concordato Preventivo C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. (C.P. 14/2018)

Giudice delegato: DOTT. ALESSANDRO FAROLFI

Commissari giudiziali: DOTT. ANDREA FERRI, DOTT. ANTONIO GAIANI,
PROF. DOTT. LUCA MANDRIOLI

MODULO DI VOTO

Ill.mo Signor Giudice delegato alla procedura di Concordato preventivo della Società C.M.C. di
Ravenna Soc. Coop. corrente in Ravenna, Via Trieste n. 76,

[per le persone fisiche]

io sottoscritto _____, detentore del codice
fiscale _____,

[per le Società]

io sottoscritto _____, in qualità di titolare/legale
rappresentante dell'impresa/Società _____
avente codice fiscale _____ e partita Iva _____,

creditore di C.M.C. di Ravenna Soc. Coop., ammessa dal Tribunale di Ravenna alla procedura di
concordato preventivo con decreto pronunciato in data 12 giugno 2019 e depositato in pari data in
Cancelleria fallimentare

DICHIARO

di esprimere, in ordine alla proposta di concordato preventivo presentata da C.M.C. di Ravenna
Soc. Coop.,

VOTO FAVOREVOLE ☐

VOTO CONTRARIO ☐

(Barrare con una "X" la casella riferita al voto che si intende esprimere)

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

Allegato:

- copia documento d'identità

TRIBUNALE DI RAVENNA

Concordato Preventivo C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. (C.P. 14/2018)

Giudice delegato: DOTT. ALESSANDRO FAROLFI

Commissari giudiziali: DOTT. ANDREA FERRI, DOTT. ANTONIO GAIANI,

PROF. DOTT. LUCA MANDRIOLI

DICHIARAZIONE DI CREDITO**[per le persone fisiche]**

Io sottoscritto _____, detentore del codice fiscale _____,

[per le Società]

Io sottoscritto _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/Società _____, avente codice fiscale _____ e partita Iva _____,

creditore di C.M.C. di Ravenna Soc. Coop., ammessa dal Tribunale di Ravenna alla procedura di concordato preventivo con decreto pronunciato in data 12 giugno 2019 e depositato in pari data in Cancelleria fallimentare

DICHIAROche il credito vantato nei confronti di C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. alla data del 3 dicembre 2018 è il seguente (come da estratto conto allegato):

Credito	Imponibile	Iva di rivalsa	Totale
A) Chirografario	Euro	Euro	Euro
B) Privilegiato	Euro	Euro	Euro
C) _____	Euro	Euro	Euro

Motivo dell'eventuale privilegio: _____

Documentazione che si allega a sostegno della natura privilegiata del credito: _____

[oppure]

di non vantare alcun credito nei confronti di C.M.C. di Ravenna Soc. Coop.

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

Allegato:

- estratto conto